



Città di Trezzo sull'Adda
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con delibera CC n. 31 del 24/09/2026

INDICE

Titolo I – Istituzione e ordinamento del Corpo

- Art. 1 - Istituzione del Corpo della Polizia Locale
- Art. 2 - Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale
- Art. 3 - Funzioni ed attribuzioni degli appartenenti al Corpo
- Art. 4 - Ordinamento strutturale e territoriale del Corpo

Titolo II – Organico e dipendenza gerarchica

- Art. 5 - Organico e qualifiche
- Art. 6 - Rapporto gerarchico
- Art. 7 - Rispetto delle norme
- Art. 8 - Obbligo di appartenenza durante il servizio
- Art. 9 - Attribuzione e compiti del Comandante del Corpo
- Art. 10 - Attribuzioni e compiti del Vice Comandante
- Art. 11 - Attribuzioni e compiti degli Ufficiali
- Art. 12 - Attribuzioni e compiti degli Agenti di Polizia Locale
- Art. 13 – Attribuzioni e compiti del Coordinatore

Titolo III – Accesso al Corpo e formazione professionale

- Art. 14 - Modalità di accesso al Corpo
- Art. 15 - Formazione di base e aggiornamento professionale degli agenti e degli ufficiali della Polizia Locale
- Art. 16 - Pari opportunità

Titolo IV – Dotazioni in carico alla Polizia Locale

- Art. 17 - Uniforme di servizio
- Art. 18 - Gradi e distintivi
- Art. 19 - Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 20 - Arma di ordinanza e bracciali di contenimento
- Art. 21 - Strumenti di autotutela
- Art. 22 - Tessera di servizio e distintivo

Titolo V – Finalità e tipologia dei servizi della Polizia Locale

- Art. 23 - Finalità generale dei servizi e utilizzo della radio ricetrasmittente
- Art. 24 – Piani operativi e ordine di servizio

Art. 25 – Servizi con uso di veicoli e servizi appiedati
Art. 26 – Servizio di Pronto Intervento
Art. 27 – Servizi interni
Art. 28 - Servizi presso altre sedi
Art. 29 - Servizi resi a privati
Art. 30 - Centrale Operativa del Comando
Art. 31 - Servizio condizionato e accertamenti sanitari
Art. 32 - Reperibilità

Titolo VI – Norme per lo svolgimento dei servizi

Art. 33 - Utilizzo dei veicoli di servizio e delle attrezzature
Art. 34 - Prestazione straordinarie e prolungamento del servizio
Art. 35 - Mobilitazione del personale
Art. 36 - Servizi necessari garantiti

Titolo VII – Norme di comportamento

Art. 37 - Norme generali di comportamento
Art. 38 - I doveri degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale
Art. 39 - Cura della persona e della divisa
Art. 40 - Obbligo di intervento e di rapporto
Art. 41 - Segreto d'ufficio, segreto istruttorio, riservatezza e rapporti con gli organi di stampa
Art. 42 - Orari e posto di lavoro
Art. 43 - Rapporti interni al Corpo
Art. 44 - Saluto

Titolo VIII – Disciplina, riconoscimenti, provvedimenti e sanzioni

Art. 45 - Norme disciplinari
Art. 46 - Casi di assenza dal Servizio
Art. 47 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 48 - Riconoscimenti ed encomi
Art. 49 - Trattamento economico e giuridico
Art. 50 - Norme integrative e finali

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art.1 – Istituzione del Corpo della Polizia Locale

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, lo status ed il funzionamento del Corpo della Polizia Locale in conformità con la Legge Quadro n. 65 del 7 marzo 1986 e tutte le altre Leggi che ne regolano la materia.

Art. 2 – Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

Il Corpo di Polizia Locale si configura nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Trezzo sull'Adda come Direzione Autonoma che interagisce con tutte le altre Direzioni.

Al Corpo di Polizia locale sovrintende il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 Marzo 1986 n° 65.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato alla Polizia Locale, impartisce le direttive e adotta tutti i provvedimenti necessari.

Quando si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con quelli di altri EE.LL. o con altre forze di Polizia dello Stato o della Protezione Civile, il Comandante promuove le opportune intese tra gli enti interessati ed impartisce le opportune direttive organizzative.

Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria il personale del Corpo di Polizia Locale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria. Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

Qualora presente nell'organizzazione dell'Ente un Dirigente preposto ai servizi di Polizia Locale, oltre alla figura del Comandante, il primo sarà responsabile della gestione amministrativa del Corpo di Polizia Locale, mentre per tutto ciò che concerne l'organizzazione del servizio e le disposizioni organizzative interne sarà responsabile il Comandante. In tal caso il Dirigente ed il Comandante collaborano attivamente per l'efficiente organizzazione del servizio di Polizia Locale.

Art. 3 – Funzioni e attribuzioni degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo Statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

Il Corpo di Polizia Locale svolge, in ambito locale, funzioni di Polizia Giudiziaria, Servizio di Polizia Stradale, funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza e funzioni amministrative secondo quanto previsto dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e dalle Leggi Regionali vigenti in materia. La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:

- 1) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione normativa emanata dalle Autorità competenti;
- 2) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- 3) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali anche in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune
- 4) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia e con gli Organismi della Protezione Civile;
- 5) svolgere attività di educazione stradale in particolare nelle scuole e collaborare con altri settori del Comune in progetti di educazione/prevenzione;
- 6) collaborano allo studio e alla pianificazione dei provvedimenti di interesse sia viabilistici sia della disciplina del traffico urbano.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono anche tutti i compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire allo stesso previo formale provvedimento autorizzativo emesso nel rispetto dei compiti istituzionali.

Art. 4 – Ordinamento strutturale e territoriale del Corpo (articolazione organizzativa)

Il Corpo di Polizia locale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi e da strutture tecnico-operative.

Il Comando ha la responsabilità generale della pianificazione, del coordinamento e del controllo delle unità organizzative del Corpo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Il Comandante determina, con proprio provvedimento, l'organizzazione degli uffici e le misure

inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; viene altresì definita dal Comandante la disciplina del cerimoniale, in collaborazione con gli uffici competenti del Comune. In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo di Polizia Locale è organizzato ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Comandante, in collaborazione con l'eventuale Dirigente se nominato, approva, con proprio provvedimento, l'articolazione delle unità organizzative, disciplinandone i compiti, assegnando il personale e individuando i responsabili dei Servizi e degli Uffici, sulla base delle disposizioni organizzative regolamentari adottate dall'Ente in materia di personale.

TITOLO II

ORGANICO E DIPENDENZA GERARCHICA

Art. 5 – Organico e qualifiche

L'organico del Corpo è basato sui criteri di funzionalità e di economicità al fine di assicurare tutti i servizi in base alle funzioni di istituto indicate al precedente art. 3 ed è determinato sulla base delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore. Lo stesso si articola come segue:

- **Responsabile del Corpo:** Comandante
- **Ufficiali:**
 - a. Vice Commissario
 - b. Commissario
 - c. Commissario Capo
- **Agenti:**
 - a. Agente
 - b. Agente Scelto
 - c. Assistente
 - d. Assistente Scelto
 - e. Assistente Esperto
 - f. Sovrintendente
 - g. Sovrintendente Scelto
 - h. Sovrintendente Esperto

I gradi ed i distintivi di qualifica degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 4/2013 della Lombardia, dal Regolamento Regionale n. 5/2019 della Lombardia e s.m.i..

Al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che maturi entro il 31 dicembre di ciascun anno, i requisiti prescritti per l'attribuzione del grado superiore, tale grado e le relative insegne saranno conferite all'operatore in occasione della cerimonia celebrativa di San Sebastiano dell'anno successivo.

Tra gli appartenenti al ruolo degli Ufficiali, il Comandante può individuare un "Vice Comandante" che svolgerà le funzioni meglio descritte nel presente regolamento e avrà l'incarico di sostituire il Comandante in caso di sua assenza, limitatamente agli incarichi urgenti ed improcrastinabili. Il personale a cui viene riconosciuto il ruolo di "Vice Comandante" adotta i gradi corrispondenti al proprio inquadramento e la stella o le stelle a sette punte caratterizzanti la posizione sono poste su una base circolare azzurra secondo quanto previsto dall'art. 13 c. 6 del Regolamento Regionale n. 5/2019 della Lombardia.

Tra gli appartenenti al ruolo degli Agenti, il Comandante può individuare uno o più “Coordinatori” che svolgeranno una funzione di coordinamento del servizio in assenza o in supporto ai propri superiori gerarchici. Ai sensi dell’art. 12 c. 4 del Regolamento Regionale n. 5/2019 della Lombardia, si disciplina che il personale a cui viene riconosciuto il ruolo di “Coordinatore” adotta il grado di “Sovrintendente” con profilatura verde, fatto salvo il possesso da parte dell’operatore di un grado superiore rispetto a quello indicato. In tal caso, il Coordinatore adotterà il grado corrispondente al proprio inquadramento, con profilatura verde.

Art. 6 – Rapporto gerarchico

Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo i rapporti gerarchici richiamati dall’art. 9, comma 2, della legge n. 65. La gerarchia si dispone secondo il grado e l’anzianità di servizio nel grado e nel Corpo.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle Leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli servizi e ad uniformarsi, nell’espletamento dei compiti assegnati alle direttive dagli stessi ricevute.

L’appartenente al Corpo di Polizia Locale al quale venga impartito un ordine che egli ritenga illegittimo, deve farne rimostranza al superiore gerarchico stesso, esplicitandone le ragioni. Se l’ordine viene rinnovato per iscritto il destinatario ha il dovere di darvi esecuzione. Gli ordini che siano in violazione della legge penale o costituiscano palesemente illecito amministrativo non devono comunque essere eseguiti.

Art. 7 – Rispetto delle norme

Ogni superiore gerarchico ha l’obbligo di vigilare sul comportamento e sul corretto espletamento delle attività del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e, laddove ravvisasse infrazioni comportamentali o lo svolgimento di attività non conformi alle disposizioni operative impartite, ha il dovere di segnalare al Comandante le circostanze che potrebbero configurare un’infrazione disciplinare.

Il Comandante è tenuto, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad effettuare una valutazione sul caso segnalato e ad eventualmente intraprendere le azioni in ambito disciplinare previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Tutto il personale della Polizia Locale ha l’obbligo del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento. Le violazioni delle stesse sono causa di responsabilità disciplinare.

Art. 8 – Obbligo di permanenza durante il servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio di Polizia Locale del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio (per i servizi esterni già iniziati e non procrastinabili) urgenti. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Responsabile del Servizio ovvero il Coordinatore del Settore, dal quale deve ricevere autorizzazione per abbandonare il posto.

Art.9 - Attribuzione e compiti del Comandante del Corpo

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale sovrintende all'organizzazione degli uffici, del personale e della direzione tecnico-operativa per i quali risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore delegato, ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia.

Per l'organizzazione generale dei servizi ed in conformità delle funzioni d'istituto, il Comandante:

- Emana le direttive e vigila sull'espletamento dei servizi, conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
- Dispone, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi ed in conformità con le norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- Collabora alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro, per quanto di competenza;
- Cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa e coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia e della Protezione Civile;
- Coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia;
- Rappresenta il Corpo della Polizia Locale nei rapporti esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- Propone la programmazione annuale dei servizi del Corpo, in base ai compiti prioritari da svolgere e dispone l'assegnazione e la destinazione del personale, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- Si avvale dell'opera dei più diretti collaboratori al fine di curare la formazione,

- l'addestramento ed il perfezionamento degli appartenenti al Corpo;
- Effettua controlli sull'operato di tutto il Corpo e sugli atti indirizzati ad enti esterni.

Art. 10 - Attribuzioni e compiti del Vice Comandante (qualora nominato)

Il Vice Comandante è nominato con provvedimento del Comandante, tra il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale con il ruolo di Ufficiale; nella nomina vengono individuate attribuzioni, ambiti operativi e specifiche responsabilità, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali del Corpo.

Il Vice Comandante collabora con il Comandante nella direzione, nel coordinamento e nella gestione delle attività del Corpo, sovrintendendo all'organizzazione dei servizi, al controllo ed al coordinamento operativo del personale ed alla corretta esecuzione delle disposizioni impartite. Egli assicura il raccordo tra il Comandante e il personale dipendente, contribuendo al buon andamento, all'efficienza e alla continuità dei servizi istituzionali.

Al Vice Comandante possono essere attribuiti compiti di coordinamento operativo, controllo dei servizi, vigilanza sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, predisposizione di atti, relazioni e ordini di servizio, nonché ogni altra funzione ritenuta necessaria al corretto funzionamento del Corpo, secondo quanto disposto dal Comandante con apposito atto organizzativo.

In caso di assenza temporanea, impedimento o vacanza del Comandante, il Vice Comandante ne assume le funzioni limitatamente alle competenze proprie della Polizia Locale e secondo le disposizioni vigenti. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Comandante, le relative funzioni sono esercitate da altro appartenente al Corpo appositamente individuato dal Comandante mediante atto scritto.

Art. 11 - Attribuzioni e compiti degli Ufficiali

L'Ufficiale adotta le disposizioni e le procedure operative affinché siano eseguite le direttive del Comandante. Nella fattispecie:

- Esercita una costante azione per verificare che il personale attui le disposizioni impartite e riferisce giornalmente al Comandante le eventuali inadempienze rilevate;
- Presiede alle attività dei servizi di cui è responsabile, controllando che siano rispettate le direttive del Comando;

- Fornisce istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- Coordina le unità operative, per il costante adeguamento delle procedure e dell'organizzazione alle innovazioni di leggi e regolamenti, alle innovazioni tecnologiche, all'evolversi delle esigenze cittadine;
- Coadiuvare i superiori diretti nelle loro attribuzioni e coordina e controlla il lavoro dei sottoposti e può avere la responsabilità di un determinato ufficio o servizio, fornendo l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio;
- Vigila sulla disciplina e sul comportamento del personale dipendente. Provvede a verificare, in modo particolare, che il personale sia irreprensibile nel comportamento, nella condotta e nell'uniforme;
- Provvede a segnalare, con sollecitudine, direttamente al Comandante, comportamenti e azioni ritenute in contrasto con le direttive emanate dai superiori o in contrasto con il presente regolamento;
- Quale ufficiale di polizia giudiziaria provvede alla ricezione delle querele e delle denunce che le persone intendono presentare, e quanto altro tale qualifica impone, e ne informa il Comandante;
- Avanza proposte e suggerisce soluzioni per il miglioramento del servizio.
- Svolge, all'occorrenza, i compiti propri dei sottufficiali e degli agenti di Polizia Locale.

Art. 12 - Attribuzioni e compiti degli Agenti

Gli agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle proprie funzioni di istituto, anche all'interno degli uffici. Essi devono svolgere ogni incarico a loro affidato previsto dalla categoria di inquadramento compreso l'istruzione di pratiche connesse all'attività di Polizia Locale che implicano conoscenza e applicazione di Leggi e Regolamenti, rapporti alla Autorità Giudiziaria, all'Autorità Amministrativa e atti che riguardano il settore edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale.

In esecuzione di tali attività riferiscono sempre al Comandante e/o al Vice Comandante e/o al responsabile di Servizio ed in particolare per le attività di Polizia Giudiziaria tengono costantemente informato il Comandante per consentirgli di relazionarsi direttamente con gli organi giudiziari.

Art. 13 – Attribuzione e compiti dei Coordinatori (qualora nominati)

Il Comandante, con proprio provvedimento, può individuare tra il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale uno o più Coordinatori, ai quali affidare compiti di coordinamento operativo, organizzativo e funzionale del personale e dei servizi, secondo le esigenze del Corpo e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Il Coordinatore sovrintende alle attività e ai servizi assegnati, assicurando il corretto impiego del personale, la puntuale esecuzione delle disposizioni impartite dal Comandante e il regolare svolgimento delle attività operative, fungendo da riferimento per il personale dipendente nell'ambito dei servizi di competenza.

Al Coordinatore possono essere attribuiti compiti di coordinamento, raccordo operativo, verifica dell'efficienza dei servizi, segnalazione di eventuali criticità organizzative e ogni altra funzione ritenuta necessaria al buon andamento del servizio, secondo quanto stabilito dal Comandante con apposito atto organizzativo e senza attuare alcuna attività di controllo sugli altri operatori.

Il Coordinatore opera nel rispetto delle direttive impartite dal Comandante, del Vice Comandante e degli altri Ufficiali; tuttavia, non assume le funzioni sostitutive di questi, salvo specifica disposizione formalmente conferita.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14 – Modalità di accesso al Corpo

Per accedere ai concorsi finalizzati per la Polizia Locale, oltre agli eventuali requisiti previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Trezzo sull'Adda, sono richiesti necessariamente i seguenti requisiti particolari:

- 1) Età non inferiore ai 18 anni, compiuti alla data di scadenza dell'avviso e non superiore a quella costituente limite per il collocamento a riposo;
- 2) Possesso della patente di guida di categoria da determinarsi in sede di indizione del concorso;
- 3) Possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all'art. 5 Legge n. 65/86;
- 4) Non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi preclusive all'accesso all'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, oltreché non essere stati sottoposti a misure di prevenzione di cui alla Legge 575 del 31.5.1965;
- 5) Non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13 dicembre 1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n. 97, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 dicembre 1999, n. 475 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;
- 6) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
- 7) Non aver subito risoluzioni dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
- 8) Idoneità psicofisica ed attitudinale necessaria allo svolgimento delle funzioni proprie del servizio di Polizia Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura concorsuale. Prima dell'assunzione in servizio l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato risultato idoneo. La visita di controllo potrà essere effettuata dall'organo competente alla sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., allo scopo di accertare che l'idoneo selezionato abbia l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni inerenti al posto;
- 9) Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile);
- 10) Dichiarazione di disponibilità alla guida dei veicoli in dotazione al Corpo della Polizia Locale e al porto e uso dell'arma;

- 11) I titoli di studio per l'accesso alle posizioni funzionali del Corpo di Polizia Locale sono quelli stabiliti dalla normativa vigente.

L'accesso al Corpo della Polizia Locale è subordinato solo ed esclusivamente all'esito positivo del concorso pubblico o della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non è ammessa pertanto alcuna forma di mobilità interna all'Ente per l'accesso al Corpo, diversamente può essere concessa la mobilità dal Corpo verso l'Ente qualora il dipendente ne faccia richiesta.

Art. 15 – Formazione di base e aggiornamento professionale degli Ufficiali e degli Agenti della Polizia Locale

I vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di base previsti per il proprio inquadramento ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia e secondo le modalità di cui alla D.G.R. del 8 ottobre 2019 n. XI/2229, della D.G.R. del 17 marzo 2021 n. IX/4428 e s.m.i.

In attuazione dei principi di valorizzazione del capitale umano, accrescimento professionale e sviluppo delle competenze del personale previsti dal CCNL, nonché in conformità alle direttive emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è altresì tenuto a partecipare alle attività di formazione continua, aggiornamento professionale, qualificazione e addestramento operativo programmate o autorizzate dall'Amministrazione, con una soglia non inferiore alle 40 ore pro capite, secondo gli indirizzi ministeriali vigenti.

Il personale della Polizia Locale è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, i corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e della frequenza ai corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

L'aggiornamento professionale viene anche assicurato periodicamente all'interno del Corpo di Polizia Locale, mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito altresì mediante la partecipazione a specifici eventi formativi.

La frequenza dei corsi, qualora tenuti in orario di servizio, è obbligatoria per il personale cui gli stessi sono destinati e tale previsione sarà indicata all'interno dell'apposito ordine di servizio.

Il personale concorre attivamente al perseguimento degli obiettivi formativi dell'Ente, anche mediante la proposta e la segnalazione di corsi, seminari, giornate di studio ed ulteriori iniziative formative ritenute coerenti con le funzioni svolte, con l'evoluzione normativa e con le proprie esigenze operative di servizio.

Il Comandante tenuto conto delle esigenze di servizio, delle attitudini e preparazione del personale,

programma e dispone la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento.

Art. 16 – Pari opportunità

Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle Pari Opportunità come diritto di qualità della vita e parità sostanziale nel lavoro, per donne e uomini. Spetta alla Direzione del Corpo rendere operativo detto principio, eliminando ogni forma di discriminazione o comportamento lesivo della libertà e della dignità personale, in osservanza alle Direttive e Raccomandazione CEE e alla normativa vigente.

Il Comando riconosce l'importanza della tutela della genitorialità, della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e del sostegno al personale che si trovi ad affrontare particolari esigenze di carattere familiare, assistenziale o sociale. A tal fine, il personale che abbia figli in età infantile o che si trovi in documentate situazioni di particolare necessità familiare può presentare motivata richiesta finalizzata all'adozione di soluzioni organizzative e di servizio maggiormente conciliabili con le esigenze rappresentate.

Nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e compatibilmente con le esigenze organizzative, funzionali ed operative del servizio, possono essere autorizzate specifiche articolazioni dell'orario di lavoro, diverse modalità di turnazione o altre misure organizzative ritenute idonee a favorire l'equilibrio tra gli impegni lavorativi e le esigenze di cura, assistenza e supporto familiare.

Le richieste sono valutate caso per caso, con particolare attenzione alle situazioni meritevoli di tutela, tenendo conto della documentazione prodotta, della natura delle esigenze rappresentate e dell'impatto delle eventuali misure richieste sull'organizzazione del servizio e sul regolare svolgimento delle attività istituzionali.

L'accoglimento delle istanze non costituisce automatismo né diritto incondizionato all'ottenimento delle misure richieste, essendo subordinato alla verifica della loro concreta compatibilità con le esigenze del Corpo e con il mantenimento dell'efficienza operativa dei servizi istituzionali.

TITOLO IV

DOTAZIONI IN CARICO ALLA POLIZIA LOCALE

Art. 17 – Uniforme di servizio

L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalle leggi e dai regolamenti emanati da Regione Lombardia.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, disposti dal Comandante in occasioni di particolari eventi o celebrazioni, è previsto l'uso della cd. "alta uniforme", comprensiva di camicia bianca, mantella (da impiegare esclusivamente nei mesi freddi), sciabola e cordellini. In alternativa ai cordellini, il Comandante e gli Ufficiali possono indossare la sciarpa di colore azzurro, secondo le caratteristiche disciplinate dai regolamenti sopra indicati.

Art. 18 – Gradi e distintivi

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale indossano i gradi inerenti alle proprie qualifiche funzionali che sono stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia e successive loro integrazioni sia per la loro qualità che per la loro rappresentazione sull'uniforme.

È fatto divieto di apportare modifiche o aggiunte all'uniforme assegnata, fatta eccezione per distintivi, insegne o riconoscimenti ufficialmente attribuiti all'appartenente al Corpo, anche da altre amministrazioni locali, regionali o nazionali, purché previsti e disciplinati da appositi atti o provvedimenti formali, e sempre indossati in modo da non pregiudicare il decoro, la dignità e il rispetto dell'uniforme.

Art. 19 – Servizio in uniforme ed eccezioni

L'Uniforme è il simbolo e la rappresentanza di tutta l'Amministrazione Comunale sull'intero territorio di appartenenza. I gradi e i distintivi indicano la funzione e la responsabilità di chi li indossa.

È obbligo a tutti gli appartenenti al Corpo di espletare i servizi di istituto in uniforme e tale uniforme dev'essere sempre nell'immediata disposizione dell'operatore per i servizi da effettuare.

Eventuali servizi in abiti civili (cd. Borghese) dovranno necessariamente essere disposti ed autorizzati dal Comandante. Lo svolgimento del servizio in abiti civili è consentito esclusivamente nei casi in cui sia richiesto dalla natura dell'attività da espletare, da esigenze operative, investigative, di osservazione o di sicurezza, previa autorizzazione del Comandante o di un responsabile delegato, salvo i casi di urgenza.

Il personale autorizzato al servizio in abiti civili deve comunque essere munito degli strumenti di identificazione e di servizio prescritti e deve poter dimostrare in ogni momento la propria appartenenza al Corpo di Polizia Locale. Nei servizi svolti in abiti civili, l'arma d'ordinanza eventualmente assegnata deve essere portata in modo non visibile, con modalità idonee ad assicurarne l'occultamento, la sicurezza e l'immediata disponibilità in caso di necessità.

Art. 20 – Arma di ordinanza e bracciali di contenimento

Gli appartenenti al Corpo, ai quali è stata riconosciuta la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", possono essere dotati dell'arma d'ordinanza, di proprietà della Pubblica Amministrazione, la quale viene assegnata in via continuativa, secondo quanto stabilito dal relativo regolamento speciale in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 del Ministero dell'Interno, e sono addestrati al suo utilizzo durante il corso iniziale di formazione professionale.

L'arma deve essere portata secondo le modalità indicate dalle disposizioni normative in vigore e può essere usata solo nei casi previsti dalla Legge Penale.

Gli appartenenti al Corpo compiono con cadenza annuale, tutte le esercitazioni al tiro a segno nazionale previste secondo le normative di legge.

L'arma deve essere mantenuta dall'assegnatario, sempre in ottimo stato di efficienza e deve essere custodita a norma di legge. Qualora l'assegnatario dovesse riscontrare eventuali problematiche o anomalie dell'arma dovrà immediatamente darne comunicazione al Comandante, il quale disporrà le opportune verifiche e la sua eventuale riparazione o sostituzione.

È fatto obbligo dell'assegnatario dell'arma di ordinanza, di non lasciarla incustodita, collocandola in armadietti, uffici o altri luoghi non consoni, adottando ogni accortezza affinché nessuno possa entrarne in possesso contro la propria volontà.

Gli strumenti di contenimento e gli ulteriori dispositivi di autotutela eventualmente in dotazione al Corpo sono individuati e assegnati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente

regolamento, tenendo conto delle specifiche funzioni svolte, delle esigenze operative e della preventiva formazione degli operatori.

La dotazione può essere individuale o di reparto e deve essere oggetto di apposita disciplina interna relativamente alla custodia, assegnazione, restituzione e controllo.

L'utilizzo degli strumenti di contenimento è consentito esclusivamente nei casi previsti dalla legge e secondo criteri di necessità, proporzionalità e tutela dell'incolumità degli operatori e delle persone coinvolte.

L'uso dell'arma e dei bracciali di contenimento è consentito quando sia necessario a respingere una violenza o vincere una resistenza, in conformità a quanto stabilito dal Codice Penale, al fine di evitare situazioni di pericolo per gli operanti, per terzi o per la persona stessa soggetta a coazione. Solo per garantire la pubblica incolumità, sia degli operatori che della persona soggetta a coazione, è consentito l'ammannettamento dietro la schiena. I minori, se non in caso di estrema necessità non possono essere ammanettati.

È vietata ogni forma di pubblicità o spettacolarità dei soggetti sottoposti a misure di coercizione della libertà in forza al concetto di dignità comunque dovuta alla persona in stato di costrizione.

Art. 21 – Strumenti di autotutela

Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati degli strumenti di autotutela previsti dalla normativa regionale vigente, ed in particolare dello spray irritante e del bastone estensibile, aventi esclusivamente natura e finalità difensive e conformi alle caratteristiche stabilite dalla normativa regionale.

Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione individuale ovvero dotazione di reparto.

L'assegnazione degli strumenti di autotutela è effettuata esclusivamente nei confronti degli operatori che abbiano preventivamente superato lo specifico corso di addestramento previsto dalla normativa regionale. La relativa certificazione è conservata agli atti del Comando e gli estremi sono riportati nel provvedimento di assegnazione.

Il Comando istituisce e mantiene un apposito registro di carico e scarico degli strumenti di autotutela, nel quale sono annotate la presa in carico, l'assegnazione, la restituzione e, per gli spray irritanti, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.

Il Comandante individua, nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente, le tipologie e i modelli di strumenti ritenuti idonei, nonché le modalità operative di custodia, controllo, manutenzione, restituzione e impiego.

L'impiego degli strumenti di autotutela deve avvenire esclusivamente nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente, secondo criteri di necessità, proporzionalità e tutela dell'incolumità degli operatori e delle altre persone coinvolte.

Art. 22 – Tessera di servizio e distintivo

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di distintivo sul quale viene impresso il numero di matricola per gli agenti, e il ruolo per gli ufficiali. La stessa va portata sull'uniforme e puntata all'altezza del petto, sulla parte sinistra. Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

Al Pubblico Ufficiale viene altresì fornito dall'Amministrazione il tesserino di servizio che ne certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 - IV comma - del D.M.I. n. 145 del 4/3/1987.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio esterno, qualora effettuino servizi in abiti civili, devono sempre portare con loro la tessera di servizio e quest'ultima dev'essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi, nei confronti dei cittadini.

Il documento deve essere restituito all'atto di cessazione dal servizio per qualsiasi causa. La tessera viene ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.

Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di custodire con cura la tessera di servizio, segnalando tempestivamente al Comando l'eventuale deterioramento della stessa ai fini della relativa sostituzione.

In caso di furto o smarrimento, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comando e a provvedere altresì alla formalizzazione della relativa denuncia presso le competenti Autorità.

TITOLO V

FINALITA' E TIPOLOGIA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 23 – Finalità generale dei servizi esterni e utilizzo della radio ricetrasmittente o del telefono di servizio

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, vengono individuate le principali tipologie di servizio:

- controllo del territorio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di tutti i reati;
- prevenzione ed accertamento delle violazioni delle norme del CDS;
- rilievo incidenti stradali;
- tutela e controllo sull'uso delle strade;
- controlli finalizzati alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di polizia amministrativa, edilizia, ambientale, annonaria e giudiziaria;
- collaborazione con i progettisti per la realizzazione di piani di viabilità e trasporto;
- collaborazione per lo studio e la posa della segnaletica stradale;
- servizio di supporto alle attività esterne.

I servizi esterni dovranno essere svolti con la massima cura e rispettando i principi generali di sicurezza e riguarda la presenza costante del personale assegnato ad una determinata area del territorio.

Tutti gli operatori che effettuano servizio esterno devono essere dotati di radio ricetrasmittente collegata alla Centrale Operativa del Comando, mantenendosi permanentemente in collegamento. In alternativa alla radio ricetrasmittente, gli operatori potranno essere dotati di apposito telefono cellulare di servizio, purché garantisca il permanente collegamento con la Centrale Operativa del Comando.

Tutti gli operatori in servizio esterno devono fornire la posizione eventualmente richiesta e seguire le istruzioni provenienti dalla propria Centrale. In assenza di comunicazioni, seguono il programma stabilito con apposito ordine di servizio e le direttive impartite dai propri superiori gerarchici.

Ogni appartenente al Corpo è tenuto a custodire con la massima cura le apparecchiature radio e/o i telefoni di servizio assegnati, provvedendo a garantirne sempre un adeguato stato di carica ed a segnalarne tempestivamente al Comando eventuali guasti, deterioramenti o malfunzionamenti ai fini della riparazione o sostituzione. In caso di furto o smarrimento, il dipendente è obbligato a darne immediata comunicazione al Comando.

Art. 24 – Piani operativi e ordine di servizio

Il Comando elabora i piani operativi dei servizi sia in caso di servizi ordinari che straordinari, attraverso ordini di servizio scritti.

Gli ordini di servizio indicano, per ciascun dipendente, turno ed orario, posto di lavoro, modalità di presentazione e di rientro presso la sede e tipologia dell'uniforme da indossare qualora difforme da quella già in uso, come accade per i servizi in alta uniforme o i servizi in uniforme operativa. Altresì, gli stessi, contemplano le disposizioni particolari e i programmi di lavoro.

Tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e delle variazioni in esso contenute. Essi devono attenersi alle modalità indicate e alle istruzioni impartite dal superiore gerarchico, sia in linea generale che per lo specifico servizio.

Gli ordini sono esposti presso il Comando sulla bacheca destinata e/o inviati mezzo mail istituzionale.

Art. 25 – Servizi con uso di veicoli e servizi appiedati

I servizi con uso di veicoli consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel garantire l'attività di "Pronto intervento", secondo le indicazioni contenute negli appositi ordini di servizio o secondo le direttive impartite dai propri superiori gerarchici o dalla Centrale Operativa.

Gli appartenenti al Corpo possono essere autorizzati, mediante apposita previsione contenuta nell'ordine di servizio, a svolgere il servizio con l'impiego di motoveicoli (cd. servizio motomontato) ovvero a cavallo, purché in possesso della relativa patente di guida o della necessaria idoneità alla conduzione.

Il Comando può disporre, oltre ai servizi che prevedono l'impiego di veicoli, anche servizi appiedati, finalizzati a garantire una maggiore prossimità al cittadino e una più efficace risposta alle esigenze del territorio. Tali servizi possono essere programmati per l'intera durata del turno di servizio ovvero limitati a determinate fasce orarie dello stesso.

Coloro che hanno in dotazione un veicolo appartenente al Comando di Polizia Locale devono condurlo secondo le regole del Codice della Strada e con estrema prudenza anche quando adibito ad emergenza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

È fatto assoluto divieto ai soggetti non appartenenti al Corpo di utilizzare i veicoli in dotazione aventi le caratteristiche tecniche previste dal Regolamento del D.L. 285/92 e successive modifiche. Agli appartenenti al Corpo è altresì vietato trasportare a bordo dei medesimi veicoli persone estranee al Corpo, salvo che ciò avvenga per comprovate esigenze istituzionali o di servizio, connesse all'attività dell'Ente, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolamentari o di servizio, con esclusione di ogni utilizzo per finalità private.

Art. 26 – Servizio di Pronto Intervento

Per servizio di “Pronto Intervento” si intende l'attività di vigilanza esterna e di pronto impiego finalizzata a garantire il tempestivo intervento sul territorio a seguito di segnalazioni, richieste di assistenza, situazioni di emergenza o necessità operative connesse alle funzioni istituzionali della Polizia Locale. Tale servizio, per esigenze di tutela della sicurezza degli operatori e dell'efficacia operativa, è svolto mediante pattuglia automontata o motomontata composta da almeno due operatori.

Il Comando assicura la pianificazione dei turni e dei servizi in modo tale da garantire, in ogni turno di servizio destinato al “Pronto Intervento”, la presenza minima di due operatori.

Qualora, per cause imprevedibili e sopravvenute, non sia possibile garantire la composizione minima della pattuglia, l'unico operatore in servizio non svolgerà attività esterna di “Pronto Intervento”. In tale circostanza, l'attività dovrà essere svolta prevalentemente presso gli uffici del Comando, assicurando la gestione delle pratiche pendenti, l'eventuale attività di sportello, nonché la ricezione delle chiamate e delle comunicazioni operative. In tale circostanza l'operatore in servizio potrà intervenire esternamente esclusivamente nei casi in cui risultino garantite adeguate condizioni di sicurezza personale e operativa. Qualora tali condizioni non sussistano, l'operatore provvede senza ritardo a richiedere o demandare l'intervento alle altre Forze di Polizia o agli organi competenti presenti sul territorio.

Art. 27 – Servizi interni

Ai servizi interni è adibito, di norma, personale appartenente al Corpo individuato dal Comandante o da un suo delegato, con priorità al personale più anziano e, altresì, a quello che presenti comprovate e documentate esigenze di salute.

I servizi interni comprendono attività riconducibili ai compiti d'istituto nonché funzioni di natura amministrativa e burocratica. Per lo svolgimento dei servizi interni di carattere prettamente

impiegatizio è ammesso, ove previsto, anche il personale amministrativo.

Art. 28 – Servizi presso altre sedi

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 65/1986 e delle leggi regionali vigenti in materia, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale possono essere impiegati in servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni, sia singolarmente che in squadre operative. Il distacco deve essere comunicato al sig. Prefetto, ove richiesto.

Gli stessi possono essere distaccati presso altre Amministrazioni, anche con progetti di collaborazione, solo con deliberazione di Giunta Comunale. Tale organo, a seguito di rapporto da parte del Comandante del Corpo decide se rinnovare il comando o il distacco disposto in precedenza.

Gli appartenenti al Corpo possono altresì essere distaccati presso altri settori della civica Amministrazione del territorio di appartenenza, per lo svolgimento dei relativi compiti di istituto con autorizzazione del Comandante.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65/1986 e s.m.i. il personale del Corpo può essere staccato presso l'Amministrazione Giudiziaria o Amministrativa previo provvedimento del Sindaco.

In ogni caso, il personale distaccato osserva le norme disciplinari e operative previste dal Regolamento ed è soggetto ai servizi turnati e alle prestazioni funzionali comuni a tutti gli appartenenti al Corpo.

Art. 29 – Servizi resi a privati

Il Comandante può essere autorizzato con apposito atto degli organi competenti a far effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini, purché tali servizi riguardino soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Servizio.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale.

Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario, se dovuto, giuste le disposizioni del vigente C.C.N.L. o dal Contratto d'Ente se più favorevole, nonché eventuali indennità e rimborsi spettanti. Detti servizi devono essere effettuati di norma fuori dall'orario di servizio ordinario.

Art. 30 – Centrale Operativa del Comando

La Centrale Operativa ha sede presso il Comando ed è in collegamento con tutti i servizi esterni. Raccoglie gli interventi e li distribuisce ai competenti servizi esterni assicurandone l'esecuzione.

Esegue i seguenti compiti:

- gestisce la mobilitazione dei servizi di pronto intervento;
- coordina i servizi stradali e di manifestazione;
- gestisce le forze del Corpo in caso di emergenza
- mantiene i contatti con l'Amministrazione Comunale, con le direzioni delle altre Forze di Polizia e con gli organismi ed i servizi tecnici competenti in materia di pronto intervento e di difesa civile;
- provvede alla gestione burocratica dei trattamenti sanitari obbligatori.

Art. 31 – Servizio condizionato e accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica anche parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata dalla struttura sanitaria pubblica (S.S.N, C.M.O.) motivante l'inabilità suddetta.

Il personale che a seguito di accertamento sanitario sia stato riconosciuto permanentemente inidoneo per cause non di servizio sarà, a domanda o d'ufficio, trasposto in altro ruolo organico dell'Ente secondo le modalità previste dalla mobilità orizzontale.

L'Amministrazione, al fine di accertare la permanenza dei requisiti psico-fisici richiesti per avere l'arma in assegnazione permanente, garantire la sicurezza, l'incolumità del dipendente e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni riconducibili ai pericoli legati allo stress lavoro-correlato, dispone periodicamente un'ulteriore visita medica valutativa, prodromica al rilascio ed al successivo mantenimento della qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 5, L. n. 65 del 1986 e s.m.i., la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere disposta allorché siano venuti meno i requisiti di idoneità psicofisica del soggetto ovvero costui non dia più affidamento del buon uso del titolo di polizia, secondo la valutazione dell'autorità prefettizia sull'inaffidabilità del soggetto in relazione all'uso delle armi.

Art. 32 – Reperibilità

Il personale in reperibilità, se ed ove prevista, deve fornire il proprio recapito telefonico per poter essere immediatamente rintracciato. Il personale deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine previsto dalle norme contrattuali. La reperibilità, prevalentemente su base volontaria, viene disposta dal Comando.

TITOLO VI

NORME PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 33 – Utilizzo dei veicoli di servizio e guida in condizioni di emergenza

Al fine di espletare le prestazioni di cui al presente regolamento, il Comando affida al personale, munito di validi titoli ai sensi del Codice della Strada, i veicoli di istituto. L'incarico non può essere rifiutato se non per valido motivo.

I veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale devono essere condotti con la massima prudenza, diligenza e senso di responsabilità, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle ulteriori norme vigenti in materia di circolazione stradale. Il personale autorizzato alla guida è tenuto ad adottare comportamenti idonei a garantire la sicurezza propria, degli altri utenti della strada e l'integrità dei mezzi affidati, evitando condotte imprudenti o non strettamente necessarie allo svolgimento del servizio.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ferme restando eventuali responsabilità civili, penali, amministrative ed erariali, può costituire illecito disciplinare e comportare l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

L'utilizzo congiunto dei dispositivi acustici e luminosi di segnalazione di emergenza è consentito esclusivamente in situazioni contingibili e urgenti, avuto riguardo alle condizioni del traffico, al grado di urgenza dell'intervento e alla sicurezza degli utenti della strada.

L'impiego dei predetti dispositivi deve comunque essere effettuato nel rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché secondo i principi di prudenza, diligenza e tutela della pubblica incolumità. Dell'attivazione deve essere data preventiva o immediata comunicazione alla Centrale Operativa.

Art. 34 – Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio

Le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, per necessità dei servizi o degli uffici e relativi ai compiti istituzionali del Corpo.

Le prestazioni oltre l'orario di servizio ordinario rimangono comunque obbligatorie per tutto il tempo

necessario nei casi in cui vi sia la necessità di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile, in situazioni di emergenza anche in assenza di un ordine superiore, in attesa dell'arrivo del collega del turno successivo ove previsto nell'ordine di servizio.

Art. 35 – Mobilitazione del personale

Al fine di garantire la copertura numerica degli operatori di Polizia Locale sui turni di servizio, finalizzata a garantire la continuazione nell'erogazione dei servizi indispensabili alla cittadinanza o quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione competente, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo, ove occorra, la reperibilità nelle ore libere.

In tali occasioni, il Comandante, può sospendere le ferie e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 36 – Servizi necessari garantiti

Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi istituzionali e il mantenimento dei livelli minimi di operatività previsti dalla normativa vigente, il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle proprie funzioni organizzative e gestionali, può disporre, con provvedimento motivato, modifiche ai turni di servizio nonché spostamenti temporanei del personale all'interno delle diverse articolazioni operative del Corpo, anche in deroga alla programmazione ordinaria dei turni, nei limiti delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.

In casi di effettiva e comprovata necessità di servizio, qualora non sia possibile assicurare diversamente la continuità operativa, il Comandante può altresì disporre la sospensione, revoca o modifica di ferie e permessi già autorizzati, adottando ogni possibile misura organizzativa volta a ridurre l'impatto sul personale interessato e tenendo nella massima considerazione le esigenze personali e familiari dei dipendenti, e comunque nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza dell'azione amministrativa.

In occasione di scioperi del personale, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili e dei servizi pubblici essenziali, il Comandante del Corpo provvede alla predisposizione dei relativi servizi minimi e all'individuazione del personale necessario secondo criteri di funzionalità ed efficienza organizzativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Resta fermo che l'obbligo di assicurazione delle prestazioni indispensabili discende dalla disciplina normativa e contrattuale vigente.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 37 – Norme generali di comportamento

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello Statuto del Comune di appartenenza, nonché delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comportamento del personale del Corpo, sia in servizio sia fuori servizio quando rilevante ai fini del decoro istituzionale, contribuisce direttamente a determinare l'immagine della Pubblica Amministrazione presso la collettività. Pertanto, gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad assumere una condotta sempre corretta, decorosa e rispettosa, improntata a senso di responsabilità, imparzialità e spirito di servizio, tale da garantire e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

È fatto assoluto divieto di porre in essere comportamenti, anche al di fuori del servizio, che risultino contrari ai doveri di correttezza, decoro e dignità della funzione o che possano comunque arrecare pregiudizio all'immagine del Corpo o dell'Amministrazione, ivi inclusa l'assunzione di atteggiamenti sconvenienti o non consoni al ruolo rivestito.

Nell'espletamento del servizio, il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso e professionale nei confronti dei cittadini, improntando i rapporti a cortesia, disponibilità ed equità. Deve inoltre fornire adeguata assistenza e riscontro alle richieste dell'utenza secondo criteri di imparzialità e opportunità, salutare le persone con cui interagisce per ragioni di servizio e, su richiesta, fornire i propri elementi identificativi. Il personale operante in abiti civili deve qualificarsi preventivamente mediante esibizione della tessera di servizio.

Durante il servizio è vietato assumere bevande alcoliche o superalcoliche, nonché attuare comportamenti non consoni al decoro e alla dignità della funzione, tali da risultare incompatibili con il corretto svolgimento del servizio o con il ruolo istituzionale rivestito.

Art. 38 – I doveri degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale

Tutti gli appartenenti al Corpo hanno il dovere e l'obbligo di osservare prontamente tutte le disposizioni contenute all'interno del presente Regolamento. Devono dare completa esecuzione alle disposizioni emanate dal Sindaco, dall'Assessore alla Sicurezza, dal Comandante e dai diretti superiori gerarchici.

Devono altresì:

- vigilare sul buon andamento di tutti i servizi pubblici sull'intero territorio applicando le disposizioni di leggi, regolamenti e ordinanze;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini accorrendo ovunque si richieda la loro presenza;
- eseguire tutte le disposizioni impartite evadendo gli incarichi a loro affidati;
- osservare attentamente e obbligatoriamente il segreto delle questioni e degli atti di ufficio;
- rispettare ed eseguire prontamente gli ordini dei superiori.

È fatto divieto a tutti gli appartenenti al Corpo di:

- abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- offendere il prestigio e l'onore dell'Amministrazione e dei suoi appartenenti;

È fatto divieto agli appartenenti al Corpo di porre in essere, anche al di fuori del servizio, condotte che determinino situazioni di conflitto di interessi, compromettano l'imparzialità dell'azione amministrativa, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero arrechino concreto pregiudizio alla sicurezza, al corretto svolgimento del servizio o all'immagine dell'Amministrazione.

È altresì fatto divieto di instaurare o mantenere rapporti personali o economici che, per natura, modalità o finalità, determinino un concreto conflitto con i doveri d'ufficio o possano condizionare l'esercizio imparziale delle funzioni.

L'inosservanza di quanto sopra, se non costituisce reato, può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 39 – Cura della persona e della divisa

Il personale della Polizia Locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di garantire il decoro, la dignità e il prestigio dell'Ente e del Corpo di appartenenza. L'immagine complessiva del personale contribuisce a determinare la percezione della Pubblica Amministrazione da parte della collettività.

È vietata qualsiasi variazione non autorizzata della foggia della divisa, nonché l'utilizzo di elementi ornamentali o accessori non previsti, tali da alterarne l'assetto formale e l'uniformità.

Il personale deve curare l'igiene personale e l'aspetto complessivo, inclusi capelli, barba e baffi,

nonché l'eventuale uso di cosmetici, in modo da garantire sempre sobrietà, decoro e compatibilità con la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

I capelli devono essere mantenuti ordinati e, qualora di lunghezza tale da poter interferire con il servizio o con l'utilizzo dei dispositivi operativi, devono essere adeguatamente raccolti. Analogamente, barba e baffi, ove presenti, devono essere curati e mantenuti in modo ordinato.

L'uso di accessori personali quali orecchini, collane, bracciali o altri elementi ornamentali è consentito purché di dimensioni contenute, tali da non compromettere il decoro della divisa, la funzionalità operativa e la sicurezza dell'operatore.

Il Comandante, con propria disposizione, può disciplinare nel dettaglio le modalità applicative delle presenti previsioni, anche in relazione alle esigenze di sicurezza, uniformità e decoro del servizio.

Art. 40 – Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di pubblica sicurezza, o di agente di polizia stradale, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle proprie funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile per fini di sicurezza o non possa avere effetti risolutivi, l'addetto deve richiedere, ove possibile, l'intervento o l'ausilio di altro personale del Corpo o di personale appartenente ad altre Forze di Polizia.

Oltre i casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, l'addetto deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 41 – Segreto d'ufficio, segreto istruttorio, riservatezza e rapporti con gli organi di stampa

Il personale del Servizio è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, e non può fornire a chi non abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative al servizio d'Istituto, a

pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, nel rispetto delle norme sulla privacy e alle norme di Legge.

La divulgazione delle notizie d'interesse generale che non debbono ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizio d'Istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è sovrintesa dal Comandante e dal Vice Comandante, i quali curano i rapporti con la stampa, ad intesa con il Sindaco e l'Ufficio Staff Comunicazione salvo si tratti di informazioni su norme e provvedimenti amministrativi di immediato interesse del singolo cittadino.

È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

Gli appartenenti al Corpo non possono divulgare informazioni coperte da segreto d'ufficio, da segreto istruttorio o comunque soggette a specifici obblighi di riservatezza.

Le comunicazioni istituzionali relative all'attività del Corpo sono effettuate secondo le modalità organizzative stabilite dall'Amministrazione.

Resta fermo l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e segreto d'ufficio.

Rimane fatta salva la libertà di espressione degli appartenenti al servizio di Polizia Locale riconducibile all'attività sindacale, nel rispetto delle persone.

Art. 42 – Orari e posto di lavoro

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad accertarsi, in tempo utile, circa le modalità dell'orario e del tipo di servizio da svolgere compreso la tipologia di divisa da indossare.

Il personale assegnato al servizio esterno deve presentarsi in divisa, all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

In deroga al secondo comma del presente articolo, il Comandante può disporre il tempo necessario per la vestizione all'inizio e alla fine del servizio, pur rimanendo questi, all'interno dell'orario di lavoro.

Nei servizi con cambio sul posto colui che sta terminando il servizio deve necessariamente aspettare chi deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo di quest'ultimo l'operatore deve comunicare alla

Centrale Operativa che disporrà l'eventuale cambio con altro personale o l'abbandono del posto.

Il personale della Polizia Locale non gode della flessibilità oraria poiché incompatibile con le esigenze organizzative e di servizio.

Art. 43 – Rapporti interni al Corpo

I rapporti all'interno del Corpo, sia gerarchici che funzionali, sono improntati sul reciproco rispetto e cortesia. Gli appartenenti al Corpo devono osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni evitando di minare, in qualunque modo, l'autorità ed il prestigio di essi.

È dovere del personale mettere in atto tutto ciò che serve ad una genuina collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Art. 44 – Saluto

Il saluto istituzionale, in forma militare, costituisce espressione di rispetto, disciplina e appartenenza al Corpo di Polizia Locale e deve essere effettuato nei confronti dei superiori gerarchici, delle autorità civili e istituzionali e in tutte le circostanze di carattere formale, cerimoniale o di rappresentanza, secondo le modalità stabilite dal Comandante.

Esso viene altresì osservato in occasione di eventi ufficiali, cerimonie pubbliche e ogni altra situazione nella quale sia richiesto il riconoscimento formale dei ruoli istituzionali e della funzione esercitata.

Il saluto può tuttavia non essere effettuato qualora le esigenze operative, le condizioni di servizio, la sicurezza dell'operatore o l'efficacia dell'azione di polizia non ne consentano l'esecuzione, dovendo in tali casi prevalere le prioritarie necessità di intervento e tutela della pubblica incolumità. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico e/o servizi di particolari;
- per coloro che si trovino all'interno dei veicoli d'istituto;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone o alla bandiera nazionale

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 45 – Norme disciplinari

La violazione alle norme disciplinate dal presente Regolamento comporta la responsabilità disciplinare. A tutto il personale del Corpo è fatto divieto:

- accettare, promettere, indurre a ricevere compensi sotto qualsiasi forma per l'esecuzione di atti di servizio;
- nell'orario di servizio compiere atti non relativi ad esso;
- esercitare, anche per interposta persona, qualunque tipologia di prestazione che possa collidere, anche moralmente, con i doveri del proprio ufficio.

Fermo il fatto costituente reato, la violazione delle suddette disposizioni può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 46 – Casi di assenza dal Servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e del Personale viene adempiuto anche mediante avviso verbale al Comando fatti salvi i restanti obblighi previsti dal predetto Regolamento.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio o in concomitanza con quest'ultima, se non in caso del tutto eccezionale, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Al termine dei periodi di assenza per malattia o ferie programmate il personale dovrà contattare il Comando al fine di venire a conoscenza dell'ordine di servizio e del turno di lavoro, in caso sia stato oggetto di variazione per esigenze di servizio.

Art. 47 – Igiene e sicurezza sul lavoro

In considerazione della tipicità del lavoro che coinvolge gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, gli stessi vengono sottoposti a visite mediche periodiche che garantiscono la salute nei luoghi di lavoro, quali quello della strada, riconosciuto quale ambiente a rischio.

Le attività di prevenzione, protezione e tutela della salute e sicurezza degli appartenenti al Corpo sono svolte nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della restante normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora il personale, adibito al servizio esterno e che esercita l'attività lavorativa su strada, avverta una sintomatologia contraria al suo normale stato psico-fisico, deve immediatamente informare il Comando che predispone le misure previste nel Decreto succitato.

Art. 48 – Riconoscimenti ed encomi

Il Comandante del Corpo può conferire elogio scritto al personale che si sia particolarmente distinto nello svolgimento del servizio, dando prova di professionalità, senso del dovere, spirito di iniziativa, capacità operative o particolare impegno in attività, interventi o operazioni meritevoli di apprezzamento. L'elogio può essere attribuito sia al singolo appartenente sia a più operatori che abbiano concorso congiuntamente al conseguimento di risultati rilevanti per il servizio o per l'immagine del Corpo.

All'elogio scritto conferito dal Comandante corrisponde l'attribuzione di apposito nastrino distintivo avente dimensioni pari a mm 37 di lunghezza e mm 10 di altezza, costituito da fondo rosso solcato da due bande verticali bianche di larghezza pari a circa mm 4, poste simmetricamente a mm 2 dai bordi esterni. Al centro della fascia rossa mediana è applicata una stella dorata a sette punte.

Nei casi di eccezionale rilevanza, caratterizzati da particolare valore professionale, risultati di straordinaria importanza, elevato spirito di servizio o condotte che abbiano arrecato significativo prestigio all'Amministrazione e al Corpo di Polizia Locale, il Comandante può proporre al Sindaco il conferimento di apposito encomio o riconoscimento formale nei confronti del personale interessato.

All'encomio conferito dal Sindaco corrisponde l'attribuzione di apposito nastrino distintivo avente dimensioni pari a mm 37 di lunghezza e mm 10 di altezza, costituito da fondo bianco solcato da due bande verticali rosse di larghezza pari a circa mm 4, poste simmetricamente a mm 2 dai bordi esterni. In caso di primo conferimento dell'encomio, il nastrino è privo di ulteriori contrassegni, per i successivi conferimenti è apposto, al centro del nastrino, un numero metallico dorato indicante il numero complessivo degli encomi attribuiti all'operatore.

Di quanto sopra, l'interessato verrà raggiunto da apposita comunicazione scritta che dovrà

successivamente essere trasmessa all'ufficio personale per il suo inserimento all'interno del fascicolo personale del dipendente.

I nastrini di cui al presente articolo, unitamente agli eventuali ulteriori nastrini, decorazioni o riconoscimenti legittimamente posseduti dall'operatore, devono essere indossati sull'uniforme ordinaria, collocati al di sopra del taschino superiore sinistro della giacca o della camicia estiva. Gli stessi devono essere disposti secondo l'ordine di precedenza previsto dalla normativa e dalle consuetudini vigenti in materia di onorificenze e nastrini di servizio.

Art. 49 – Trattamento economico e giuridico

Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, dai CCNL del comparto di appartenenza, nonché dagli accordi integrativi e dalla contrattazione decentrata integrativa svolta a livello locale, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa vigente.

La disciplina contrattuale regola, in particolare, gli istituti concernenti il rapporto di lavoro, l'orario di servizio, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, le indennità, i compensi connessi a specifiche responsabilità o condizioni operative, i congedi, i permessi, la formazione, i diritti sindacali, la sicurezza sul lavoro e ogni altro aspetto inerente allo stato giuridico ed economico del personale.

L'Amministrazione Comunale e il Comando del Corpo assicurano l'applicazione delle disposizioni contrattuali nazionali e decentrate secondo criteri di trasparenza, imparzialità, valorizzazione della professionalità e buon andamento dell'azione amministrativa, tenendo conto delle peculiarità operative e organizzative del servizio di Polizia Locale.

Art. 50 – Norme integrative e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme relative al pubblico impiego, Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, al Testo Unico Enti Locali, alle normative regionali e ogni altra norma o disposizione vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al Codice civile, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line.